

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 2014

## DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

**d’iniziativa dei senatori FOLLONI, DENTAMARO, CALLEGARO,  
CAMO, CIMMINO, COSTA, FIRRARELLO, GUBERT, RONCONI e  
ZANOLETTI**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 GENNAIO 1997**

---

Modifiche della parte II della Costituzione relative  
alla funzione legislativa e alle Camere

---

ONOREVOLI SENATORI. - Occorre restituire significato alla differente funzione del potere legislativo e di quello esecutivo ed al loro reciproco rapporto. Per far ciò occorre rafforzare la possibilità di svolgimento della funzione governativa, senza per questo ridurre la centrale importanza del Parlamento, che anzi verrà esaltata dalla concentrazione della sua attività nella posizione di regole generali e non nella disciplina di fattispecie particolari.

Un rafforzamento del potere esecutivo, già vanamente tentato con la legge di riforma della Presidenza del Consiglio, è possibile soltanto rafforzandone la legittimazione democratica mediante idonei strumenti di investitura, che lo sottraggano alla funzione impropria di comitato di secondo grado del Parlamento e delle sue maggioranze ed alla conseguente condizione di minorità per carenza di investitura popolare.

Diventa allora di fondamentale importanza il tema del raccordo delle competenze e la soluzione prescelta si innesta sulla proposta che viene formulata per il superamento dell'odierno sistema bicamerale perfetto.

Infatti, da un lato, la riforma proposta del rapporto tra Parlamento e Governo, capace di esaltare la specificità del contributo che ciascun potere costituzionale può recare alla conduzione della cosa pubblica, comporta necessariamente un ripensamento dell'attuale struttura bicameralista del primo.

D'altro lato, l'utilità del bicameralismo appare ancor più evidente in uno Stato federalista dotato di accentuate autonomie, ma esige una meditata differenziazione dei ruoli tra una Camera dedita alla legislazione riguardante problemi generali e un Senato cui siano assegnate le funzioni più direttamente connesse alla struttura pluralista dello Stato, prima fra tutte la cura del raccordo tra le diverse realtà territoriali, anche attraverso forme di controllo sulle diverse funzioni pubbliche e conseguenti approvazioni di interventi surrogatori. Una funzione che potrebbe essere altresì mirata alla verifica della rispondenza dell'azione complessiva dei pubblici poteri alla realtà emergente dallo sviluppo degli accordi internazionali e precipuamente dell'Unione europea.

In altri termini, per il Senato si propone un ruolo prioritario di raccordo tra il sistema delle Regioni, il sistema dello Stato centrale e il sistema europeo e internazionale, nonché la competenza per le politiche di solidarietà e di riequilibrio territoriale.

Completa il nuovo sistema di bicameralismo imperfetto la previsione delle leggi organiche, riguardanti materie di rilevante interesse generale (elettorale, giustizia, bilancio, autorità indipendenti, eccetera), sottoposte all'esame e all'approvazione di entrambe le Camere, nonché il potere di richiamo delle leggi approvate dalla Camera, su richiesta di almeno un quinto dei senatori.

**DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE****Art. 1.**

1. L'articolo 59 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 59. - È senatore di diritto e a vita, salvo rinuncia, chi è stato Presidente della Repubblica».

**Art. 2.**

1. L'articolo 70 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 70. - Compete allo Stato la potestà legislativa nelle seguenti materie:

- a) politica estera, relazioni internazionali, commercio estero;
- b) Forze armate e difesa;
- c) sicurezza pubblica e servizi sociali;
- d) governo della moneta, risparmio, credito e attività finanziaria contabilità dello Stato, tributi statali;
- e) ordinamento civile, penale, processuale;
- f) disciplina delle giurisdizioni;
- g) pesi, misure, tempo e normativa tecnica;
- h) trasporti e comunicazioni sovranazionali;
- i) cittadinanza, condizione dello straniero, stato civile;
- l) ordinamenti didattici, titoli di studio, assetto delle professioni;
- m) armi, sostanze pericolose e materiale strategico;
- n) fissazione dei livelli minimi dei servizi sociali;
- o) tutela dei beni culturali, storici ed artistici;
- p) ricerca scientifica e tecnica, ordinamento universitario;
- q) parchi nazionali;

- r) poste, telecomunicazioni e informazione radiotelevisiva nazionale;
- s) tutela e sicurezza del lavoro;
- t) lavori pubblici di rilevanza statale;
- u) raccolta, elaborazione e diffusione dei dati statistici;
- v) tutela della concorrenza».

### Art. 3.

1. Dopo l'articolo 70 della Costituzione è inserito il seguente:

«Art. 70-*bis* - La funzione legislativa dello Stato viene esercitata dalle due Camere secondo le disposizioni della presente sezione.

Le leggi dello Stato sono leggi organiche o leggi ordinarie, sono leggi organiche quelle previste come tali dalla Costituzione e le leggi elettorali politiche e amministrative; sono altresì leggi organiche quelle contenenti principi generali e disciplina normativa relativi a settori omogenei, vincolanti la legislazione regionale.

Le leggi costituzionali, i trattati, gli accordi internazionali e comunitari, i bilanci e le leggi organiche sono approvati da ambedue le Camere.

Le leggi ordinarie sono approvate dalla sola Camera dei deputati; qualora venga richiesto dal Governo o da un quinto dei senatori il disegno di legge è sottoposto anche all'approvazione del Senato.

Per i decreti-legge di cui ai commi terzo e quarto la funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere».

### Art. 4.

1. Dopo l'articolo 70-*bis* della Costituzione è inserito il seguente:

Art. 70-*ter*. - Spetta al Senato, oltre la funzione legislativa nei limiti prima indicati la vigilanza sul coordinamento tra le norme comunitarie, nazionali e regionali e sull'efficacia dello svolgimento delle funzioni amministrative nelle stesse materie, l'approvazione degli interventi statali sostitutivi proposti dal Governo in caso di inerzia delle Regioni in materie di loro competenza, la

deliberazione di scioglimento dei Consigli regionali nei casi previsti dalla Costituzione.

Il Senato vigila sull'effettività della tutela dei diritti fondamentali garantiti dalla Costituzione, in tutte le loro manifestazioni e, se necessario, propone alla Camera dei deputati o al Presidente della Repubblica le misure necessarie per garantirne l'effettività».

#### Art. 5.

1. All'articolo 76 della Costituzione è aggiunto il seguente comma:

«Non è consentita la delegazione legislativa per le leggi organiche, per l'autorizzazione a ratificare trattati, per l'approvazione dei bilanci».

#### Art. 6.

1. L'articolo 77 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 77. - Il Governo non può, senza delegazione della Camera dei deputati, emanare decreti che abbiano valore di legge ordinaria.

Quando, in casi straordinari di necessità e di urgenza, il Governo adotta, sotto la sua responsabilità, provvedimenti provvisori con forza di legge, deve il giorno stesso presentarli per la conversione alla Camera dei deputati, che, anche se sciolta, è appositamente convocata e si riunisce entro cinque giorni.

I decreti perdono efficacia sin dall'inizio, se non sono convertiti in legge entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione. La Camera dei deputati può tuttavia regolare con legge i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti».

#### Art. 7.

1. All'articolo 81 della Costituzione, in fine, sono aggiunti i seguenti commi:

«La spesa statale di parte corrente trova copertura integrale nel bilancio dello Stato;

la spesa in conto capitale, ove non integralmente coperta, non può determinare un *deficit* superiore al tre per cento delle entrate complessive dell'esercizio.

La spesa del settore pubblico allargato non può superare in ciascun esercizio finanziario una percentuale del prodotto nazionale lordo determinata con periodicità quinquennale in legge organica da approvarsi entro sei mesi dall'inizio di ciascuna legislatura e non modificabile durante il corso della stessa legislatura».



